



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 66

DEL 28-12-2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A..

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	LORETONI MIRCO	P
SENSI FILIPPO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	P
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
LIBERTI ALICE	P	CHERUBINI ANNA	P
RASTELLI ALESSIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 11 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
CARIOLI GIANCARLO
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 67 DELL'ANNO
16-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 17-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 17-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Visso, si è precedentemente avvalso del Gruppo Equitalia per il servizio di riscossione volontaria e coattiva con D.G. 46/2012 e successivamente con D.G. 114/2013 delle morosità delle entrate comunali di natura tributaria ed extra-tributaria e della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale in considerazione sia del fatto che tale modalità di gestione risultava conveniente sotto il profilo tecnico e finanziario e sia anche per la sussistenza di difficoltà di carattere tecnico – organizzative, oltre che di natura giuridico – legali, tali da non consentire una gestione in proprio della riscossione coattiva;

Premesso che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione, a decorrere dal 1° luglio 2017, da un lato non risulta più possibile procedere alla proroga dell'originario affidamento e dall'altro che:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;

2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità.

3. il nuovo Ente può anche svolgere, tra le altre, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, previo specifico affidamento in tal senso.

Preso ulteriormente atto che:

1. tra le società del Gruppo Equitalia (*sciolte ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016 ed assorbite da "Agenzia delle Entrate – Riscossione"*) non è compresa la Società "Riscossione Sicilia S.p.A.";

2. Riscossione Sicilia S.p.A., espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche, costituisce a tutt'oggi il soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia, cui continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico;

Confermata a tutt'oggi l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente, in tutto in parte, le attività di riscossione coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione

del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Amministrazione;

Richiamati,

- l'art. 3, comma 1, del decreto Legge n. Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, ai sensi del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ...”;

- l'art. 72-ter, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come integrato dall'art. 3, comma 2, del decreto Legge n. Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, ai sensi del quale “ (...) ... l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ...”;

- l'art. 3, comma 3, del decreto Legge n. Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, ai sensi del quale “... L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto ...”;

Considerato che per effetto di tali facoltà risulta implementata l'efficacia della riscossione, potendo il nuovo Ente, utilizzare informazioni e avere accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e altresì a quelle a cui la stessa può accedere direttamente (ad es. INPS);

Considerato altresì che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., ognuno per competenza territoriale, così come previsto dal Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, rappresenta una forma particolarmente efficace di riscossione;

Valutato che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., ognuno per competenza territoriale, data la struttura normativa e organizzativa esistente, possa fornire garanzie sia sotto il profilo tecnico, stante la disponibilità di competenze e di strumenti specifici sia sotto il profilo dell'imparzialità e di trasparenza, anche in considerazione dello stringente controllo pubblico cui risulta assoggettato ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Preso altresì atto che l'attività deve essere impronta al rispetto dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

Considerato inoltre che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica e/o delle spese esecutive;

Visti quindi,

- l'articolo 2, comma 2, del decreto Legge n. Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, che contempla la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, tra le altre, dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie, a decorrere dal 1° luglio 2017;

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi come di seguito sinteticamente riportati:

La responsabile dell'area contabile illustra e rispondendo al consigliere Tomani precisa che non sono variate le condizioni rispetto ad Equitalia e che c'è sempre l'aggio nella misura del 3%. Tomani chiede se c'erano altre società e chiede di verificare l'esistenza di altre società con diverse e migliori condizioni.

Remigi: questa è della stessa Equitalia.

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese come di seguito riportato:

Consiglieri Presenti e votanti n.11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

- 1) di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione** e a **Riscossione Sicilia S.p.A.**, ognuno per competenza territoriale, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali del Comune di Visso, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

2) di dare atto che il presente affidamento resta valido fino ad espressa differente scelta da parte dell'Amministrazione comunale.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma palese:

Consiglieri Presenti e votanti n.11

Voti favorevoli n. 11

Delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 11.20

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 18-01-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 28-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-01-2020 al 02-02-2020, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 03-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-12-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 29-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria